

COMUNE DI PROCIDA
(Provincia di Napoli)

S T A T U T O

(Adottato con delibera del Consiglio Comunale
n° 39 del 16 ottobre 1991, seguita dalla
deliberazione di chiarimenti n° 9 dell'11 giugno
1992, divenuta esecutiva con decisione del
CO.RE.CO. Prot. n° 302513 S. 8/7/92 V. 86,
pub. Su BURC del 28 giugno 1993, n° 29 e
successive modifiche)

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1

Denominazione e territorio comunale

1. Il Comune di Procida è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

2. Esso comprende l'Isola di Procida e l'Isola di Vivaro.

TITOLO II
Principi generali e programmatici

Art. 2

Obiettivi e criteri fondamentali

1. Il Comune rappresenta la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile, culturale ed economico.

2. Il Comune salvaguarda l'ambiente, attuando piani per la difesa del territorio e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

3. Il Comune valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche, garantendone il godimento da parte della collettività e di quanti interessati.

4. Il Comune, per quanto di sua competenza, tutela il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo ed operando per l'attuazione di un idoneo ed efficiente servizio di assistenza sociale, rivolto principalmente agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

5. Il Comune promuove la solidarietà della comunità verso le fasce di popolazione più svantaggiate e coordina ed incentiva tutte le attività produttive, commerciali e turistiche.

5 bis. Il Comune orienta la sua azione alla tutela del diritto all'abitazione, al lavoro, alla sicurezza dei cittadini ed alla protezione degli interessi meritevoli collegati alle situazioni della famiglia, della donna, dei bambini, degli anziani e delle persone più deboli.

6. Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Comune:

- organizza la propria attività, utilizzando il metodo della pianificazione e della programmazione;
- incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati e attuando, quando possibile, il decentramento dei servizi;
- coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti locali;
- concorre all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione.

7. Il Comune coordina lo sviluppo del patrimonio locale di cultura, lingua, costume e tradizione.

Favorisce ed incoraggia lo sport dilettantistico e tutte le attività connesse al tempo libero.

Per l'attuazione di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive.

Art. 3

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove il diritto all'abitazione per i suoi cittadini impegnandosi a far approvare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata al fine di assicurare il diritto all'abitazione anche ai meno abbienti.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre un piano comunale di protezione civile da far scattare al verificarsi di pubbliche calamità, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4
Funzioni

1. Le funzioni del Comune sono stabilite per legge.

2. Al Comune può essere, altresì, demandato, mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.

3. L'esercizio delle funzioni proprie o devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dalle norme dell'ordinamento generale, è disciplinato dal Regolamento Comunale.

4. Il Comune di Procida ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

Art. 5
Registro delle funzioni comunali

1. Presso l'Ufficio del Segretario Comunale ed a cura di questo, viene istituito, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Registro delle funzioni comunali.

2. Il Registro, deve essere costantemente tenuto aggiornato dal Segretario, contiene l'indicazione di tutte le funzioni del Comune, proprie, delegate, subdelegate od attribuite, con l'indicazione della relativa fonte.

3. Le modalità per la consultazione del Registro sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Lo Stemma del Comune di Procida, ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni altro documento, è costituito da tre torri emergenti dal mare.

2. Il Gonfalone, costituito da due bande verticali bianco e rosso con al centro lo stemma viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qual volta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma ai fini non istituzionali, se non

autorizzati dalla Giunta Municipale.

TITOLO III
**Partecipazione e accesso alle strutture e agli
atti**

Capo I
Partecipazione popolare

Art. 7
Consulte

1. Sono istituite le consulte per ambiti territoriali e per aree tematiche d'interesse sociale e comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: commissione comunale casa, commissione per lo sport, commissione per gli anziani, etc.) a cui partecipano le associazioni iscritte all'albo.

2. L'Amministrazione comunale può, laddove lo ritenga, chiedere parere ad una o più consulte in ordine ad atti da adottare. Il parere non è mai vincolante.

3. I pareri delle consulte debbono essere riportati negli atti amministrativi.

4. Il Comune può costituire, altresì, in analogia e sulla base di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, consulte specifiche per contribuire alla rimozione di ostacoli che si oppongono al principio dell'uguaglianza effettiva fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione (come la consulta per le pari opportunità uomo/donna) ovvero per categorie sociali particolarmente deboli (minori, anziani, portatori di handicap, disabili).

5. Composizione e disciplina delle consulte sono rimesse al regolamento.

Art. 8

*Accesso alle strutture – Intervento nei procedimenti
Promozione e valorizzazione degli organismi associativi*

1. Al fine di assicurare il più compiuto soddisfacimento di interessi della comunità, il Comune valorizza libere forme associative, assegnando particolare rilievo ai gruppi organizzati in cooperative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

2. Il Comune promuove la formazione degli organismi, di cui al presente articolo, invitando espressamente gruppi di cittadini interessati o accogliendone le istanze, fornendo i mezzi, anche di natura finanziaria, per la concretizzazione dell'iniziativa, dando a questa la pubblicità necessaria.

3. Per le spese di cui al comma precedente il Comune istituisce un apposito capitolo di bilancio.

4. Il Segretario Comunale cura la tenuta dell'elenco di tutte le libere forme associative e di tutti gli organismi di rappresentanza delle istanze popolari, con cui il Comune istituisce rapporti per acquisirne pareri, iniziative e proposte.

5. Per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura ad Enti, pubblici o privati, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni, alle cooperative, ai sindacati, nelle forme e con le modalità dettate dal Regolamento l'accesso alle strutture, centrali e periferiche, ed ai servizi, anche se affidati in gestione a terzi.

6. Il Regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini, sia singoli sia associati, al procedimento amministrativo diretto alla produzione di atti e provvedimenti che incidano su situazioni giuridiche soggettive ad essi spettati individuando altresì i campi in cui essa può esercitarsi, gli strumenti di controllo e le responsabilità.

7. Al titolare delle situazioni soggettive contemplate deve essere comunicato l'avviso del procedimento stesso, pena l'inefficacia dell'atto.

Art. 9

Istanze, petizioni e persone

1. Per la tutela degli interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune.

2. Il Segretario del Comune cura la tenuta di un albo, nel quale vengono registrati gli estremi delle predette istanze, petizioni e proposte e trasmette detti atti al Sindaco per l'inoltro agli Organi competenti.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte da presentare in carta libera laddove ciò sia

consentito dalle leggi sul bollo, devono essere esaminate dagli Organi comunali, cui sono rivolte, entro 30 giorni dal loro pervenimento.

4. Il registro, di cui al comma 2°, deve essere tenuto a disposizione del pubblico per la consultazione.

5. Le proposte dirette ad ottenere l'adozione di un atto deliberativo del Comune, devono essere sottoposte all'esame del competente Organo Comunale nella prima adunanza successiva alla loro presentazione che deve avvenire entro e non oltre 20 giorni.

6. Le firme devono essere raccolte con le stesse modalità previste per il referendum.

Art. 10

Accesso agli atti e informazioni

1. Fatta salva la tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini, che hanno diritto, altresì, di ottenerne copie, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

2. Le disposizioni regolamentari disciplinano, inoltre, i diritti dei cittadini, che siano contemplati da atti e procedure del Comune, di ottenere informazioni sullo stato degli atti nonché sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

3. A garanzia dei principi della trasparenza, del buon andamento e della imparzialità, il Comune attua adeguate forme per assicurare che l'informazione risponda sempre ai requisiti della tempestività, della esattezza, della completezza e della inequivocità.

4. Nella sede del Comune ed eventualmente anche in altre sedi, il Consiglio Comunale individua un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Stato e dai Regolamenti.

Tale pubblicazione deve garantire una facile accessibilità ed una integralità della lettura.

Il Segretario Generale cura la corretta affissione dei suddetti atti e ne certifica

l'avvenuta pubblicazione.

5. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del Comune hanno diritto all'informazione come prevedono le norme vigenti sulle attività amministrative e politico-istituzionali che riguardino il personale.

L'informazione si concentra con la ricezione preventiva e tempestiva del materiale relativo alle materie in questione che saranno ulteriormente specificate con apposito regolamento.

Art. 11

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore

2. L'azione e i ricorsi sono esperibili dopo che l'elettore abbia notificato atto di interpello al Comune se intende proporre il giudizio, e siano decorsi quindici giorni.

3. L'atto deliberativo del Comune, diretto a promuovere il giudizio di cui all'interpello, va comunicato all'elettore.

Capo II

Referendum consultivo

Art. 12

Oggetto del referendum

1. Il Referendum è uno degli strumenti che deve essere adottato per conoscere gli orientamenti dei cittadini.

2. Il Referendum può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.

3. Il Referendum non è ammesso:

- a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
- b) in materia elettorale;
- c) sui Regolamenti interni degli Organi

comunali;

- d) per gli atti di designazione, nomina;
- e) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni.

Art. 13

Quesito referendario

1. Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e della omogeneità.

Art. 14

Termine per la richiesta di referendum

1. Per la richiesta presentata dal 1° giugno al 31 ottobre dell'anno precedente la consultazione avviene in primavera. Per la richiesta presentata dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno la consultazione avviene in autunno.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due Referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione della richiesta.

2. La richiesta referendaria, che riguardi atti in via di formazione, deve condurre in termini brevi all'indicazione della consultazione.

Art. 15

Titolari del potere di richiesta

1. Il Referendum comunale viene indetto su iniziativa di:

- a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore ad 1/10 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione della proposta;
- b) 1/5 dei Consiglieri Comunali;
- c) la Giunta Comunale.

2. La richiesta di Referendum è avanzata da

un Comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che provvede, secondo le norme del Regolamento di cui al 1° comma del precedente articolo, alla raccolta delle firme entro tre mesi dalla data di dichiarazione di ammissione da parte del Comitato dei garanti.

3. Il Regolamento deve disciplinare le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori e le operazioni previste per lo svolgimento della campagna elettorale e per le votazioni.

Art. 16

Comitato dei garanti

1. Comitato dei garanti è composto da un Presidente nominato ogni anno dal Consiglio Comunale tra i cittadini residenti che abbiano esperienza di diritto amministrativo, che lo presiede, e da non meno di due e non più di quattro cittadini, anche di altri Comuni, scelti, secondo le modalità di cui al Regolamento.

2. Il Comitato dei garanti:

a) verifica la regolarità della richiesta di referendum;

b) giudica sull'ammissione del referendum con riferimento a quanto disposto dal precedente art. 15;

c) verifica la regolarità delle operazioni di voto.

3. Il Regolamento stabilisce tempi e modalità per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma.

4. Non saranno corrisposti indennizzi ai soggetti di cui al comma 1°.

Art. 17

Procedimento

1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al Regolamento, indice il Referendum con apposita ordinanza.

2. Non può essere presentata richiesta, né può essere effettuato il Referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale o in coincidenza con consultazioni

elettorali di qualsiasi tipo, restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, qualora il Comitato Promotore ne faccia richiesta, entro tre mesi dall'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.

4. La consultazione referendaria avviene in un'unica giornata, secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento.

5. Il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei garanti, dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli Organi Comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

Art. 18

Esito del Referendum

1. Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli Organi Comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i novanta giorni dalla proclamazione dei risultati per le eventuali determinazioni conseguenti.

2. Solo se si raggiunge il 40% dei voti validi c'è l'obbligo di portare in discussione l'argomento in Consiglio Comunale.

Capo III

Il Difensore civico

Art. 19

Istituzione del Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico del Comune di Procida.

2. Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinati dagli articoli che seguono.

Art. 20

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale; interviene anche di propria iniziativa, a tutela dei singoli, degli Enti e

delle formazioni sociali che ne hanno interesse e che ne facciano richiesta, per l'adozione degli atti e per lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione Comunale, nonché dagli Enti o dalle Aziende dipendenti (o ad essa collegati).

Art. 21

Rapporti del ricorso al Difensore civico con altri mezzi di tutela

1. Il ricorso al Difensore civico non è proponibile allorché sia stata già attivata, per il medesimo oggetto, tutela in sede giurisdizionale o amministrativa, ma non preclude la tutela dinanzi agli organi di giurisdizione o il ricorso in sede amministrativa.

Tuttavia, l'esperimento di tali mezzi di tutela successivamente all'istanza al Difensore civico ne comporta la immediata inefficacia.

Art. 22

Indipendenza dell'ufficio

1. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 23

Procedimento

1. Chiunque abbia legittimamente chiesto l'emissione di un atto all'Amministrazione Comunale e agli enti e Aziende di cui all'art. 2, ovvero abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso presso gli uffici medesimi, trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell'atto o dalla presentazione dell'istanza di sollecito, può promuovere l'intervento del Difensore civico, che ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione Comunale o dagli Enti e dalle Aziende sopra indicati, copia di atti e documenti, anche coperti da segreto d'ufficio, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

2. Atti, notizie, informazioni, possono essere ottenute anche attraverso il collegamento

dell'Ufficio del Difensore civico con i sistemi informativi e telematici degli Enti di cui all'art. 2, nonché attraverso telefax o con ogni altro mezzo di comunicazione approntato dalla moderna tecnologia.

L'uso dei documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto necessario per l'esercizio delle funzioni proprie del Difensore civico.

I documenti e le informazioni rilasciate al Difensore civico non possono essere considerati in nessun caso, sostitutivi delle notificazioni agli interessati.

3. L'intervento del Difensore civico avviene al massimo entro 5 giorni e perciò il Difensore civico può anche intervenire per le vie brevi, di persona o attraverso suoi delegati, ovvero per telefono o con ogni altro mezzo di comunicazione.

Nella stessa prospettiva, il Difensore civico, entro 5 giorni può procedere all'esame delle pratiche portate alla sua attenzione congiuntamente con gli amministratori e/o con i funzionari competenti.

4. In occasione di tale esame, il Difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al soggetto interessato, e, per conoscenza, ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale.

Trascorso il termine di cui sopra, il Difensore civico deve portare gli ulteriori ritardi a conoscenza dell'organo titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei funzionari o degli amministratori che egli ritiene responsabili.

5. Il Difensore civico è obbligato al segreto d'ufficio per gli atti e le notizie che vincolino al segreto anche i soggetti da cui essi provengono. La procedura dinanzi al Difensore civico è esente da ogni tassa o spesa.

Art. 24

Qualifica agli effetti penali

1. Agli effetti della legge penale, il Difensore civico è pubblico ufficiale.

Art. 25
Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale tra cittadini probi residenti e non residenti, possibilmente competenti in materie giuridiche-amministrative.

2. E' eletto il candidato che abbia riportato il voto di due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il Difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Qualora dopo tre votazioni non venga raggiunta la maggioranza richiesta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Il Difensore civico è eletto per la durata del Consiglio Comunale ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 26
Revoca

1. Il Difensore civico può essere revocato per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, quando lo richieda la Giunta Comunale o un terzo dei Consiglieri.

2. La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 27
Incompatibilità – Indennità di funzione

1. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale, Metropolitano e del Comune; di Componente del Comitato Regionale di Controllo o di sue sezioni; di componente degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali (o organi corrispondenti); di Amministratore di Aziende, istituzioni, società, enti comunali o a partecipazione comunale; di consulente abituale del Comune o di imprese o

enti da esso dipendenti o sovvenzionati.

2. L'ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con l'impiego pubblico o privato che abbia attinenza con l'attività del Comune.

3. Al Difensore civico non spetta alcuna indennità di funzione.

Art. 28

La conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione indice annualmente una conferenza dei servizi locali con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il Difensore civico, qualora già insediato, ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una delle relazioni evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.

4. Le associazioni delle utenze e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

TITOLO IV

Gli organi del Comune

Art. 29

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale; la Giunta Comunale e il Sindaco.

2. Essi esercitano le loro attribuzioni, ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e

l'imparzialità.

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art. 30
Attribuzioni

1. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Ha la potestà deliberativa in ordine agli atti fondamentali del Comune, individuati dalle leggi statali e regionali.

3. Le attribuzioni sono svolte dal Consiglio Comunale in conformità ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nel regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 31
Elezioni e autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema stabilito dalla legge della Repubblica, ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Con norme regolamentari sono fissate le modalità attraverso le quali fornire ai Consigli Comunali servizi, attrezzature e risorse finanziarie

Art. 32
*Scioglimento del Consiglio per cause inerenti
il funzionamento dell'organo*

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'Interno;

a) quando compie atti contro la Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando si verificano dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al

protocollo dell'Ente della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

c) quando non sia approvato, nei termini previsti, il bilancio di previsione;

d) quando si riduce l'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti il Consiglio

2. In questi casi, insieme alla sospensione del Consiglio, decretata dal Prefetto, viene nominato un Commissario che provvede alla gestione provvisoria dell'Ente.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alle nomine dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 33

Scioglimento del Consiglio Comunale per cause inerenti alla persona del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. In questi casi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 34

Conseguenze dello scioglimento del Consiglio Comunale

1. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 35

Consiglieri Comunali

1. Il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge della Repubblica.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4°

co. DPR 570/60.

3. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo le norme del Regolamento interno, designando per ciascun gruppo un capo-gruppo.

La designazione viene comunicata al Sindaco al *Presidente del Consiglio* e al Segretario Comunale che la comunica a loro volta al Consiglio Comunale.

4. I Consiglieri Comunali possono, secondo le norme del regolamento, presentare interrogazioni e mozioni al Consiglio, chiedere notizie ed informazioni agli uffici del Comune, nonché alle sue aziende ed enti dipendenti. *Il Sindaco e gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere entro 30 giorni.*

5. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. Ogni Consigliere elegge un domicilio nel territorio comunale per il recapito degli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 36

Dimissioni, surragazioni e supplenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

2. Il Consiglio non può adottare alcun atto finché non abbia provveduto alla surrogazione del dimissionario.

3. Il seggio del Consigliere Comunale che rimane vacante, durante il quadriennio del mandato, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che, nella graduatoria della medesima lista, segue l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un consigliere da parte dell'Autorità competente, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.90, n°

55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.92, n° 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che segue gli eletti, nella graduatoria della stessa lista.

La supplenza ha termine quando cessa la sospensione.

Nel caso che sopravvenga la decadenza, si provvede alla surrogazione ai sensi del comma precedente.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutivamente senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

6. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro 25 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento amministrativo.

Art. 37

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni permanenti costituite con criteri proporzionali, secondo le norme del Regolamento che prevede la presenza in Commissione di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

2. Spetta ad esse l'esame istruttorio degli atti di competenza del Consiglio *ed il parere obbligatorio nei casi previsti dal Regolamento e/o richiesti dalla Giunta.*

3. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, la competenza per materia di ciascuna di esse, le modalità di nomina del Presidente, le procedure per l'esame delle proposte di atti consiliari, per la formulazione dei pareri, lo svolgimento di ricerche ed elaborazioni.

A tale scopo la Commissione può invitare a partecipare i rappresentanti delle Associazioni di categorie, di altre Associazioni e delle Consulte, presenti sul territorio per l'esame di questioni di

specifico interesse.

4. Per la massima partecipazione delle minoranze, sono attribuite alle opposizioni la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia.

5. Il Consiglio può costituire Commissioni con compiti speciali e commissioni di inchiesta *sull'attività amministrativa* e su questioni di pubblico interesse rientranti nella competenza del Comune, secondo le norme del Regolamento.

6. E' fatto obbligo ai titolari degli Uffici del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri organismi comunali di fornire alle Commissioni i dati e le informazioni da esse richiesti.

7. Le riunioni delle Commissioni Consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 37 bis

Presidente del Consiglio Comunale

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio eletto, a maggioranza assoluta tra i Consiglieri Comunali, nella prima seduta del Consiglio. Se dopo tre votazioni non si raggiunge il quorum sarà sufficiente la maggioranza relativa.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, lo rappresenta e ne assicura l'esercizio delle funzioni.

3. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Al Presidente del Consiglio viene corrisposta una indennità di funzioni uguale a quella dell'Assessore.

5. Con le stesse modalità delle elezioni del Presidente il Consiglio eleggerà n° 2 Vicepresidente.

Art. 38

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal *Presidente del Consiglio* secondo le norme del Regolamento.

2. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di

proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla data di convocazione.

In caso di inadempimento provvede il Prefetto.

3. Il *Presidente del Consiglio* formula l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai consiglieri.

4. Allorché un quinto dei Consiglieri o il Sindaco lo richiede, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inadempienze provvede il Prefetto.

4 bis. Le sedute del Consiglio sono disciplinate dal suo regolamento interno.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale è richiesta la presenza di 9 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco. Per le adunanze in seconda convocazione è necessaria la presenza di 7 Consiglieri oltre al Sindaco.

6. Salvo che non sia prevista da disposizioni di legge, dal presente Statuto o dal regolamento, una maggioranza diversa, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei *votanti*.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal Regolamento.

8. Qualora in una seduta del Consiglio Comunale non è possibile esaminare tutti gli argomenti all'ordine del giorno il Sindaco è tenuto alla convocazione di una seduta aggiornata da tenersi entro dieci giorni.

9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Art. 39

Mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri

assegnati *senza computare il Sindaco*. Essa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina del commissario.

Capo II **La Giunta Comunale**

Art. 40

Giunta Comunale e competenze

1. La Giunta *collabora con il Sindaco all'Amministrazione* del Comune ed impronta la propria attività ai fini della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza *operando attraverso atti deliberativi*.

2. Adotta tutti gli atti che servono al conseguimento dei fini dell'Ente nell'ambito degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale.

3. Formula proposte al Consiglio.

4. Riferisce annualmente sulla propria attività svolta e relaziona sul programma per il nuovo anno.

5. Emanata, in coerenza con gli indirizzi del Consiglio, direttive cui devono adeguarsi gli uffici ed il personale.

Art. 41

Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che ne informa il Consiglio.

2. Il Sindaco sceglie e nomina, fra i componenti la Giunta, il Vice Sindaco.

3. Il Sindaco attribuisce ai singoli Assessori le competenze per i diversi settori dell'Amministrazione.

4. La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca dei componenti la Giunta sono disciplinati dalla legge.

5. Gli Assessori, escluso i casi di dimissioni singole e salvo i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

6. Nel caso di scioglimento del Consiglio previsto dal precedente art. 33, la Giunta decade, ma resta in carica fino all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nuovo.

Art. 42

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sette Assessori.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini che, pur non essendo Consiglieri Comunali, ne posseggono i requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti dalla Legge.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio ed alle Commissioni, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la delega ricevuta.

Art. 43

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Il regolamento prescrive le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta.

3. La Giunta non può deliberare se alla seduta non sono presenti almeno la metà degli Assessori assegnati, oltre al Sindaco o a chi presiede in sua vece la seduta stessa.

Capo III

Il Sindaco

Art. 44

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco, insieme al Consiglio Comunale di cui è componente, è espressione della sovranità popolare.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale direttamente dai cittadini elettori

contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di legge.

3. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

4. Con cadenza annuale e dunque entro il 30 dicembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

5. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali, e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 45 *Funzioni*

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale ed ha la rappresentanza generale dell'Ente.

2. Coordina l'attività degli Assessori e può sospendere con provvedimento motivato l'esecuzione degli atti demandati alla loro competenza sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva.

3. Esercita poteri di indirizzo, sulle strutture gestionali del Comune.

4. Promuove la conclusione degli accordi di programma e ne riferisce al Consiglio.

5. Può, su conforme delibera della Giunta, concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto di provvedimenti discrezionali.

6. Nomina i rappresentanti del Comune negli Enti, Aziende, Istituzioni purché tali nomine non siano espressamente riservate dalla Legge al

Consiglio. Nell'esercizio di questo potere tiene conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio ed assicura una adeguata rappresentanza alle designazioni presentate dalla minoranza proporzionalmente alla sua complessiva entità consiliare.

7. Adotta ordinanze ordinarie che non siano di competenza del Segretario del Comune.

8. Indice la consultazione popolare per lo svolgimento dei Referendum consultivi, secondo le norme del Regolamento.

9. Adotta tutti gli altri atti ed esercita tutte le altre funzioni che gli attribuiscono la Legge, lo Statuto, e i Regolamenti quale capo dell'Amministrazione comunale quale Ufficiale di Governo.

Art. 46

Efficacia delle dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 47

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco nell'esercizio di tutte le funzioni qualora lo stesso sia assente o impedito, *egli viene nominato dal Sindaco ai sensi del 2° comma dell'art. 41.*

2. Fino all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, conseguente, all'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 33, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

3. Parimenti, il Vice-Sindaco esercita le funzioni del Sindaco nel caso di sua sospensione delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19/3/90 n° 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/92 n° 16.

4. In caso di assenza o impedimento non permanente sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, le funzioni sono attribuite, per il tempo strettamente necessario, all'Assessore più

anziano di età.

Capo IV

Adempimenti in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale

Art. 48

Pubblicazione dei programmi elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco sono tenuti a presentare – pena esclusione dalla competizione elettorale – il proprio programma amministrativo che intendono attuare in caso di vittoria elettorale.

2. Con provvedimento consiliare vengono determinati i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e alle altre forme di pubblicità – oltre alla pubblicazione all'albo pretorio – che durante tutta la campagna elettorale possono consentire ai cittadini di essere edotti ed informati sui suddetti documenti.

Art. 49

Pubblicità delle spese elettorali

1. In occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, i candidati sono tenuti a presentare – pena esclusione dalla competizione elettorale – una dichiarazione preventiva delle spese cui intendono vincolarsi.

La dichiarazione deve essere distinta in:

- a) previsione delle spese del candidato a Sindaco;
- b) previsione delle spese di ogni singolo candidato al Consiglio Comunale;
- c) previsione delle spese della lista in quanto tale.

I preventivi così determinati debbono essere affissi all'albo pretorio e/o negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico determinati dal Consiglio ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Essi sono esposti durante l'intera campagna elettorale.

2. Entro 20 giorni dalla proclamazione i candidati eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunale, debbono presentare il rendiconto documentato delle spese da essi

sostenute e quelle della lista di appartenenza.

Tali rendiconti vengono resi pubblici per 30 giorni, nelle forme di cui all'ultimo capoverso del precedente comma.

3. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, approva i modelli per la redazione del preventivo e del consultivo delle spese elettorali di cui ai precedenti comma.

Art. 50

Deposito della dichiarazione dei redditi

1. Durante il periodo del proprio mandato amministrativo, il Sindaco, gli Assessori compresi gli esterni al Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali, il Difensore civico e tutti coloro che sono nominati rappresentanti del Comune in Aziende, Enti ed istituzioni da esso dipendenti, ai sensi del punto n) del 2° comma dell'art. 32 della legge 142/90, componenti delle Commissioni Comunali sono tenuti a depositare presso gli uffici della Segreteria Generale, copia della dichiarazione dei redditi per ogni anno di riferimento corrispondente al mandato amministrativo o al periodo dell'incarico da essi ricoperto.

La prima dichiarazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla data dell'elezione o della nomina.

2. Le modalità di visione da parte dei cittadini di tali dichiarazioni sono disciplinate dall'apposito regolamento sull'accesso e consultazione degli atti amministrativi.

TITOLO V

Ordinamento degli Uffici Comunale e Personale

Art. 51

Organizzazione Amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in servizi e uffici.

Art. 52

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Si basa su criteri di autonomia, funzionalità,

efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. E' disciplinato dall'allegata delibera di C.C. n° 68 del 2/12/1999 e ne diventa parte integrante.

Art. 53

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera, in via consultiva, in materia di ambiente, sport, e tempo libero, giochi, cultura, pubblica istruzione, spettacoli, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Con apposito regolamento, sentite le scuole interessate, si disciplinerà il funzionamento e la durata di tale consiglio.

Art. 54

Comunità dell'Arcipelago

1. E' istituita la Comunità dell'Arcipelago per lo sviluppo dell'isola.

Art. 55

Vice Segretario

1. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario e lo Sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

2. In caso di vacanza dell'ufficio di Segretario, le funzioni vicarie sono eseguite dal Vice-Segretario.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e di sostituzione da parte del Vice-Segretario.

TITOLO VI

Servizi

Art. 56

Forme

1. Il Comune,, nell'ambito delle competenze, attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e

di attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile.

2. Le forme organizzatorie per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

3. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio Comunale, che vi procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una analitica valutazione della natura del servizio e della effettiva idoneità al soddisfacimento della comunità, oltre che della economicità e convenienza della gestione e di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.

4. Nel ricorso alle società per azioni il Comune valuterà la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art. 57

Gestione in economia e concessione a terzi

1. L'esercizio di servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.

2. Il Consiglio Comunale decide le convenzioni con altri Comuni o Enti e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.

3. La gestione di servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero dell'esclusività dell'affidamento.

4. Alla forma di concessione a terzi deve, di preferenza farsi ricorso, quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di lucro.

Art. 58

Istituzione

1. Quando la gestione riguardi servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma

abbisognino di autonomia gestionale il Consiglio Comunale può costituire un'istituzione.

2. Con il medesimo atto il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento dell'istituzione, deliberato dal Consiglio Comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.

4. Per specifici obiettivi possono prevedersi anche collaborazioni temporanee ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa la vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.

Art. 59

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio Comunale elegge il Consiglio di Amministrazione e il presidente tra i cittadini del Comune, che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e comprovata esperienza di amministrazione, sulla base di liste presentate dai consiglieri comunali, con votazione segreta.

3. L'elezione avviene, secondo le modalità stabilite dal regolamento, con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

4. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quella di Consigliere Comunale.

5. Il regolamento disciplina il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

6. Il Consiglio adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal regolamento.

7. Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'istituzione, presiede il Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune ha diritto di accesso agli atti e documenti della istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

9. Il Presidente dell'istituzione e i componenti del CdA possono essere revocati dal Consiglio Comunale, su proposta motivata dalla Giunta Comunale o di 1/3 dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio Comunale provvede contestualmente alla loro sostituzione.

10. Nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione è ammesso l'utilizzo dell'istituto della sfiducia costruttiva con le stesse modalità dettate per la Giunta Comunale.

11. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione e con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.

12. Il direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintende alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi. Al direttore si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.

13. L'ufficio di direttore dell'istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art. 60

Azienda speciale - Organi

1. Per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere costituita un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto.

2. Lo statuto dell'azienda speciale è deliberato

dal Consiglio Comunale.

3. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha eletti.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini eleggibili a consigliere comunale in possesso di comprovata esperienza di amministrazione, sulla base di candidature presentate da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

L'elezione del CdA avviene con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza. Essi restano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti.

5. Il presidente è eletto dal CdA nel suo seno.

6. Il direttore è nominato dal Consiglio Comunale ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

7. L'ufficio di direttore può essere conferito anche mediante contratto a termine.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore sono revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali.

TITOLO VII

Forme associative e di cooperazione

Art. 61

Forme associative e di cooperazione Convenzioni e Consorzi facoltativi

1. Il Comune, per assicurare nel modo più ampio e organico il soddisfacimento di esigenze della comunità, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione.

A tal fine, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, stipula con altri Comuni o con la Provincia, convenzioni.

2. Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia meglio realizzabile mediante la collaborazione tra più enti pubblici, il Comune può promuovere la realizzazione di un consorzio.

3. Competente a deliberare sulle forme di

collaborazione di cui ai commi precedenti, è il Consiglio Comunale, con l'atto di approvazione della convenzione da sottoporsi agli altri consorziati, approva anche lo statuto del consorzio.

Art. 62

Accordi di programma

1. Quando per l'attuazione di opere, interventi o programmi, la cui competenza primaria sia ascrivibile al Comune, è necessaria l'azione integrata di vari soggetti, dell'amministrazione locale, regionale, centrale e di altri enti pubblici, il Sindaco sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nonché le associazioni maggiormente interessate al problema, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale e previa conferenza di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concretizzare l'iniziativa, promuove un accordo di programma, nei modi e nei termini disposti dalla legge.

TITOLO VIII

Finanza e contabilità

Capo I

Risorse finanziarie, bilancio e programmazione

Art. 63

Risorse finanziarie

1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della finanza pubblica.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Art. 64

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione del Comune è redatto in base ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Bilanci ed allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura dei programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio preventivo, con gli allegati ed il conto consuntivo, con la relazione illustrativa della Giunta, sono a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere e ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.

5. Il controllo delle attività di cui al presente articolo va enunciato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Capo II

Contratti

Art. 65

Procedimento per la scelta del contraente

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale di preferenza della procedura di pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.

2. Il ricorso ad altri metodi di scelta del contraente, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, è deliberato con la specifica indicazione dei motivi, che comportano la deroga alla prescrizione, di cui al primo comma.

3. Il regolamento comunale dispone per quanto non stabilito dalla normativa statale e dal presente statuto.

Capo III

I Beni

Art. 66

Classificazione – Inventario – Amministrazione

1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali quelli patrimoniali anche con vincolo

di indisponibilità.

2. Il Comune è obbligato a tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.

3. L'obbligo di inventario comprende anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

4. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei beni demaniali; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

5. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza e di efficienza, l'inventariazione dei beni comunali può essere affidata a privati di comprovate professionalità sotto la vigilanza del Sindaco o dell'Assessore al ramo e del responsabile del servizio.

6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione dei servizi pubblici, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione deve essere distinto da quello delle altre istituzioni e da quello del Comune.

7. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all'attestazione della sua veridicità.

TITOLO IX

Revisione economico – finanziaria

Art. 67

Revisore dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale tra appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.

2. I revisori dei conti:

a) collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

A tal fine segnalano al Consiglio Comunale, con le modalità previste dal regolamento, tutte le attività poste in essere dalla Giunta, dal Sindaco e dai funzionari, che appaiono difformi dalle direttive deliberate dal Consiglio stesso, nonché

le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente;

b) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) effettuano, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno della gestione.

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Revisione e verifica

Art. 68

Revisione dello Statuto

1. Ciascun Consigliere Comunale, la Giunta Comunale, i cittadini elettori in numero di almeno 1/10 possono chiedere la revisione totale o parziale dello statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.

2. Le proposte di revisione dello statuto, prima del loro esame da parte del Consiglio, vanno affisse nell'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e rese contemporaneamente pubbliche con mezzi idonei.

3. Sulle proposte di revisione può essere indetto un referendum consultivo nelle forme e secondo le modalità stabilite negli articoli 12 e seguenti del presente Statuto.

4. La revisione dello Statuto segue le stesse modalità previste per l'approvazione dello stesso.

Art. 69

Verifica dello Statuto

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per procedere alla verifica circa la sua applicazione ed eventualmente alla sua revisione.

2. La sessione per la verifica è preceduta dalla

consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione ai cittadini.

Capo II
Regolamenti

Art. 70
Redazione dei Regolamenti

1. Il Comune provvede all'attuazione delle disposizioni della legge e dello statuto a mezzo di propri regolamenti, da emanare entro e non oltre sei mesi dall'approvazione dello Statuto.

2. Ogni Consigliere Comunale può proporre modifiche ai regolamenti che saranno discusse e deliberate dal Consiglio Comunale, nelle forme previste dalla legge, sentito il parere della relativa Commissione Consiliare.

3. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, si rinvia all'apposito Regolamento.

Art. 70 bis
Criteri di pari opportunità nelle nomine Comunali

Omissis.